

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 606 del 30 giugno 2009 – Convenzione Regione Campania - Il Università' degli Studi di Napoli - Università' degli Studi Parthenope - Università' del Sannio per il supporto scientifico specialistico da fornire ai Settori T.A.P. per le attività di istruttoria e valutazione delle istanze di cui al D.Lgs. 59/05. A.I.A. Revoca D.D. n. 602 del 26.6.2009 - Rinnovo Convenzione**

PREMESSO

Che il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 disciplina, in attuazione della Direttiva 96/61/CE del 24.9.96, il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per gli impianti elencati nell'Allegato I al medesimo decreto, nonché le modalità di esercizio degli stessi;

Che l'AIA sostituisce, in base alla citata normativa, le autorizzazioni, visti, nulla-osta o pareri in materia ambientale indicati nell'Allegato II al medesimo decreto;

Che con DGRC n. 62 del 19.1.2007 sono state individuate le università campane quali strutture deputate a fornire adeguato supporto tecnico scientifico agli STAP . per lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione integrata delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs. 59/05;

Che con il medesimo atto deliberativo è stato incaricato il Coordinatore dell'AGC 05 della stipula delle relative convenzioni con le università, stabilendo che le relative spese gravino interamente sulle risorse provenienti dai versamenti delle imprese richiedenti per spese di istruttorie e controllo previste dall'art. 18 del citato D.Lgs. 59/05;

RILEVATO

Che in data 13.1.2009 è stata stipulata la convenzione con l'Università del Sannio per il supporto ai settori provinciali di Benevento e Salerno;

Che in data 9.3.2009 è stata stipulata la convenzione con la Seconda Università di Napoli per il supporto ai settori provinciali di Caserta ed Avellino;

Che in data 13.1.2009 è stata stipulata la convenzione con l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" per il supporto al settore provinciale di Napoli;

Che le succitate convenzioni risultano in scadenza al 30.6.2009, mentre non si è del tutto conclusa l'attività istruttoria;

Che con DD. n. 602 del 26.6.2009 si è stabilito il rinnovo delle convenzioni con le strutture universitarie della Campania;

Che, per mero errore, al succitato decreto n. 602/09 non sono stati allegati gli schemi di convenzione da stipularsi con le succitate università;

CONSIDERATO

Che è necessario garantire l'attività di supporto tecnico scientifico delle strutture universitarie ai SS.PP., ai sensi della DGR n. 62 succitata, al fine di completare le istruttorie delle pratiche presentate e non ancora concluse;

Che, a tal fine, con nota n. 555796 del 23.6.2009, è stato richiesto ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali di fornire precise indicazioni in merito;

Che, comunque risulta necessario revocare il D.D. n. 602 del 26.6.2009 in quanto privo degli schemi di

convenzione;

RITENUTO

di, per quanto suesposto, rinnovare fino al **31.12.2009** le convenzioni stipulate tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli in data il 9.3.2009, l'Università degli Studi Parthenope in data il 13.1.2009 e l'Università degli Studi del Sannio, in data il 13.1.2009, secondo gli schemi di convenzione allegati

VISTI

Il D.Lgs. 59/2005 e smi;
La DGRC n. 62/2007;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

di revocare il D.D. n. 602 del 26.6.2009 in quanto privo degli schemi di convenzione;

di rinnovare fino al 31.12.2009 le convenzioni stipulate tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli in data il 9.3.2009, l'Università degli Studi Parthenope in data il 13.1.2009 e l'Università degli Studi del Sannio, in data il 13.1.2009;

di approvare gli schemi di convenzione, allegati al presente atto, da stipularsi con le succitate università per supporto tecnico scientifico ai Settori T.A.P. per lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

di dare atto che le spese di funzionamento del supporto tecnico scientifico fornito dalle succitate strutture universitarie ai SS.PP. dell'AGC 05 debbano gravare sulle risorse ex art. 18 del D.Lgs. 59/05, inerenti gli introiti di cui al punto 4 della DGRC n. 62/07.

di inviare il presente provvedimento ai Settori T.A.P. dell'AGC 05, al Settore Entrata e Spesa, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Dott. Luigi Rauci

Giunta Regionale della Campania

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA AI SETTORI PROVINCIALI DI CASERTA E AVELLINO DELL'AGC 05 DI UN SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/05.

TRA

la Regione Campania (in seguito: "Regione"), con sede legale in Napoli, Via S. Lucia 81, C.F. 80011990639, nella persona del Coordinatore AGC 05, dott. Luigi Rauci,

E

La Seconda Università degli Studi di Napoli (in seguito: "Università"), con sede legale in Caserta, Viale Beneduce n. 10, P.IVA 02044190615, nella persona del Prof. Paolo Vincenzo Pedone , delegato alla stipula della presente,

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 disciplina, in attuazione della Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996, il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 8 d'ora in poi indicata : (AIA) per gli impianti elencati nell'Allegato I al medesimo decreto, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
- che l'AIA sostituisce, in base alla citata normativa, le autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri in materia ambientale indicati nell'Allegato II al medesimo decreto;
- che la DGR n. 62/07 ha previsto la stipula di apposita convenzione tra Regione Campania e strutture universitarie al fine di fornire adeguato supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
- che in data 9.3.2009 è stata stipulata la convenzione con la Seconda Università di Napoli per il supporto tecnico scientifico da fornire ai SS.PP. di CASERTA ed AVELLINO;
- che risulta opportuno non interrompere l'attività di supporto tecnico scientifico fornito dalla Università ai SS.PP. di Caserta ed Avellino;
- che, come già stabilito con la DGR n. 62/2007 le spese debbano interamente gravare sulle risorse provenienti dai versamenti da parte delle imprese richiedenti per spese di istruttoria e controllo previste dall'art. 18 del D.Lgs. 59/2005;

Giunta Regionale della Campania

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione, dattiloscritta con mezzi informatici su n. 5 facciate, ha per oggetto la fornitura da parte dell'Università di un supporto tecnico scientifico ai SS.PP. di CASERTA ed AVELLINO per l'istruttoria tecnica e la definizione delle domande di AIA presentate dai gestori degli impianti IPPC di cui al D.Lgs. 59/05.

ART. 3

Obblighi delle parti

1. L'Università si impegna a fornire ai SS.PP. di CASERTA ed AVELLINO, per l'intero periodo di validità della presente Convenzione, il supporto tecnico-scientifico necessario allo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 5, nel rispetto dei termini fissati dal D.Lgs. 59/2005.

L'attività da svolgere prevede che l'Università:

- a) provveda, attraverso il responsabile della convenzione su richiesta dei SS.PP., ed in ragione delle singole pratiche da esaminare ad individuare le professionalità universitarie necessarie allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico scientifico finalizzata all'istruttoria delle domande di AIA ed al conseguente rilascio della prevista autorizzazione;
 - b) metta a disposizione la propria banca dati e le proprie attrezzature per le attività che i propri docenti ed esperti dovranno svolgere ai fini dell'istruttoria delle domande di AIA
2. La Regione, attraverso i SS.PP. di CASERTA ed AVELLINO, si impegna a,
 - a) curare la gestione delle varie fasi del procedimento autorizzatorio di AIA, i rapporti con le Aziende interessate, e gli altri soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/05;
 - b) vigilare sul rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente; mettere a disposizione del gruppo di supporto tecnico scientifico la documentazione in proprio possesso e quella inviata dalle singole imprese in uno alla domanda di AIA;
 - c) interessarsi di eventuali problematiche che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4

Responsabili della Convenzione

1. Le parti designano i seguenti Responsabili della Convenzione:

- Per la Regione: il Dirigente del S.P. di Caserta e quello del S.P. di Avellino, secondo la competenza territoriale;

Giunta Regionale della Campania

- Per l'Università: il Prof. Paolo Vincenzo Pedone, Preside della Facoltà di Scienze Ambientali;

Il Responsabile dell'Università è il destinatario delle richieste regionali, interlocutore dei SS.PP e responsabile dell'erogazione delle previste attività di supporto per l'istruttoria delle domande AIA. Detto responsabile individuerà, comunicandolo formalmente al Dirigente del S.P. competente per territorio, i nominativi dei docenti ed esperti che provvederanno, nei modi e tempi previsti, alle attività necessarie per l'istruttoria ed il rilascio dell'AIA.

ART. 5 Attività affidate

1. I Dirigenti dei SS.PP. di CASERTA ed AVELLINO, man mano che procederanno all'esame documentale delle domande AIA pervenute, se riterranno indispensabile il supporto tecnico scientifico per l'istruttoria e la definizione della pratica, convocheranno il responsabile della convenzione per l'università e, congiuntamente, definiranno le modalità per pervenire al rilascio dell'AIA nei tempi previsti.
2. L'attività dell'Università dovrà comprendere :
 - a) la redazione del rapporto tecnico istruttorio da utilizzare quale allegato tecnico al provvedimento autorizzatorio che, tra l'altro, dovrà:
 - essere predisposto sulla base delle informazioni contenute nella modulistica e nelle relazioni tecniche di accompagnamento che i gestori degli impianti IPPC devono compilare e trasmettere al competente S.P.. Nel rapporto occorrerà fare riferimento alle migliori tecniche disponibili, con riferimento alle linee guida nazionali o, in mancanza, ai BREF comunitari di settore; inoltre dovrà essere tenuta presente la localizzazione degli impianti IPPC, la destinazione d'uso del territorio interessato e dell'eventuale effetto sinergico prodotto dalla presenza di altri impianti produttivi sullo stesso sito.
 - contenere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
Dovrà altresì, rispettare tutte le condizioni per il rilascio dell'AIA descritte dalla normativa medesima;
 - evidenziare eventuali carenze progettuali e/o di informazioni da richiedere, per il tramite del competente S.P. al gestore dell'impianto per il quale è stata richiesta l'AIA;
 - b) la partecipazione alle Conferenze dei Servizi – su richiesta del competente S.P. – per illustrare i documenti tecnico-istruttori, esprimendosi in ordine ad eventuali, diverse valutazioni tecniche che dovessero emergere, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 59/05.

Art. 6 Tempi e fasi del procedimento

Giunta Regionale della Campania

1. Nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 59/05:

- a) il S.P.- dopo la preliminare verifica della completezza della documentazione trasmessa a corredo di ogni domanda di AIA – provvede alla sua messa a disposizione della struttura tecnica scientifica di supporto
- b) la struttura tecnico scientifica, ricevuta la documentazione inerente ogni singola domanda di AIA, deve consegnare il rapporto istruttorio al competente S.P. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione (modulistica, relazioni tecniche, etc,)
- c) eventuali approfondimenti istruttori richiesti dal S.P. dovranno essere forniti dalla struttura tecnico scientifica entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 7

Durata della Convenzione

La presente Convenzione è valida fino al 31 dicembre 2009.

Art. 8

Modalità di erogazione del corrispettivo

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, la Regione corrisponderà all'Università il 70% dell'importo per spese di istruttoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. 59/05, versato dall' Impresa interessata al rilascio dell'autorizzazione AIA, oggetto dell'attività svolta dall'Università;
2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del tariffario di cui al comma 2 dell'art.18 del D.Lgs. 59/05 la tariffa applicata all'Impresa ha valore di acconto salvo conguaglio, in conformità a quanto previsto dalla DGR 62/07, per cui, conseguentemente, anche il corrispettivo da erogare all'Università assume lo stesso titolo;
3. Detto corrispettivo sarà corrisposto entro 45 giorni dalla consegna al S.P. territorialmente competente del rapporto istruttorio relativo ad ogni pratica istruita;

Art. 9

Penali

1. In caso di ritardo nella consegna del rapporto istruttorio, rispetto ai tempi fissati o concordati, la Regione potrà applicare una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo, salvo le eventuali documentate cause di forza maggiore.
2. In caso di ritardo superiore ai 30 giorni, la struttura di supporto dovrà restituire al S.P. la relativa domanda corredata di tutta la documentazione entro i cinque giorni successivi; per tale istanza non sarà corrisposto all'Università alcun compenso, fatta salva la facoltà per la Regione di richiedere il risarcimento di qualunque danno conseguente;
3. In caso di difformità del rapporto istruttorio rispetto alle caratteristiche necessarie indicate nella presente Convenzione e nel D.Lgs. 59/05 , resta impregiudicata la facoltà per la Regione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente.

Art. 10

Giunta Regionale della Campania

Risoluzione contrattuale

1. La regione si riserva la facoltà della risoluzione contrattuale anticipata e/o di recesso unilaterale nei confronti dell'Università in caso di inadempimenti.

Art. 11 Controversie

1. Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 12 Risultati e loro utilizzazione

1. I dati derivanti dall'applicazione della presente Convenzione appartengono in misura esclusiva alla Regione.

Art. 13 Segretezza e Riservatezza

1. I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della Convenzione sono tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo della segretezza in ordine ad eventuali notizie e informazioni acquisite.
2. I soggetti di cui al precedente comma nulla avranno a che pretendere per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione, nei confronti della Regione Campania, al di là di quanto già contrattualmente previsto.

Per la Regione Campania
Dott. Luigi Rauci

Per la Seconda Università
Prof. Paolo Vincenzo Pedone

Le parti accettano specificamente il contenuto degli articoli 9 (Penali) , 10 (Risoluzione contrattuale) e 11 (Controversie).

Per la Regione Campania
Dott. Luigi Rauci

Per la Seconda Università
Prof. Paolo Vincenzo Pedone

Giunta Regionale della Campania

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA AI SETTORI PROVINCIALI DI BENEVENTO E SALERNO DELL'AGC 05 DI UN SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENDI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/05.

TRA

la Regione Campania (in seguito: "Regione"), con sede legale in Napoli, Via S. Lucia 81, C.F. 80011990639, nella persona del Coordinatore AGC 05, dott. Luigi Rauci,

E

L' Università degli Studi del SANNIO di Benevento (in seguito: "Università"), con sede legale in Benevento , Piazza Guerrazzi n. 1, P.IVA01114010620 , nella persona del Rettore Pro-tempore Prof. Filippo Bencardino , delegato alla stipula della presente,

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 disciplina, in attuazione della Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996, il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 8 d'ora in poi indicata : (AIA) per gli impianti elencati nell'Allegato I al medesimo decreto, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
- che l'AIA sostituisce, in base alla citata normativa, le autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri in materia ambientale indicati nell'Allegato II al medesimo decreto;
- che la DGR n. 62/07 ha previsto la stipula di apposita convenzione tra Regione Campania e strutture universitarie al fine di fornire adeguato supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
- che in data 27.8.2007 , con validità annuale, è stata stipulata la convenzione con la Università degli Studi del SANNIO per il supporto tecnico scientifico da fornire ai SS.PP. di BENEVENTO e SALERNO ;
- che risulta opportuno non interrompere l'attività di supporto tecnico scientifico fornito dalla Università ai SS.PP. di Benevento e Salerno ;
- che, come già stabilito con la DGR n. 62/2007 le spese debbano interamente gravare sulle risorse provenienti dai versamenti da parte delle imprese richiedenti per spese di istruttoria e controllo previste dall'art. 18 del D.Lgs. 59/2005;

Giunta Regionale della Campania

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione, dattiloscritta con mezzi informatici su n. 5 facciate, ha per oggetto la fornitura da parte dell'Università di un supporto tecnico scientifico ai SS.PP. di BENEVENTO e SALERNO per l'istruttoria tecnica e la definizione delle domande di AIA presentate dai gestori degli impianti IPPC di cui al D.Lgs. 59/05.

ART. 3

Obblighi delle parti

1. L'Università si impegna a fornire ai SS.PP. di BENEVENTO e SALERNO, per l'intero periodo di validità della presente Convenzione, il supporto tecnico-scientifico necessario allo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 5, nel rispetto dei termini fissati dal D.Lgs. 59/2005.

L'attività da svolgere prevede che l'Università:

- a) provveda, attraverso il responsabile della convenzione su richiesta dei SS.PP., ed in ragione delle singole pratiche da esaminare ad individuare le professionalità universitarie necessarie allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico scientifico finalizzata all'istruttoria delle domande di AIA ed al conseguente rilascio della prevista autorizzazione;
 - b) metta a disposizione la propria banca dati e le proprie attrezzature per le attività che i propri docenti ed esperti dovranno svolgere ai fini dell'istruttoria delle domande di AIA
2. La Regione, attraverso i SS.PP. di BENEVENTO e SALERNO, si impegna a,
 - a) curare la gestione delle varie fasi del procedimento autorizzatorio di AIA, i rapporti con le Aziende interessate, e gli altri soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/05;
 - b) vigilare sul rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente; mettere a disposizione del gruppo di supporto tecnico scientifico la documentazione in proprio possesso e quella inviata dalle singole imprese in uno alla domanda di AIA;
 - c) interessarsi di eventuali problematiche che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4

Responsabili della Convenzione

1. Le parti designano i seguenti Responsabili della Convenzione:

- Per la Regione: il Dirigente del S.P. di Benevento e quello del S.P. di Salerno, secondo la competenza territoriale;
- Per l'Università: Prof. Filippo De Rossi

Giunta Regionale della Campania

Il Responsabile dell'Università è il destinatario delle richieste regionali, interlocutore dei SS.PP e responsabile dell'erogazione delle previste attività di supporto per l'istruttoria delle domande AIA. Detto responsabile individuerà, comunicandolo formalmente al Dirigente del S.P. competente per territorio, i nominativi dei docenti ed esperti che provvederanno, nei modi e tempi previsti, alle attività necessarie per l'istruttoria ed il rilascio dell'AIA.

ART. 5 Attività affidate

1. I Dirigenti dei SS.PP. di BENEVENTO e SALERNO , man mano che procederanno all'esame documentale delle domande AIA pervenute, se riterranno indispensabile il supporto tecnico scientifico per l'istruttoria e la definizione della pratica, convocheranno il responsabile della convenzione per l'università e, congiuntamente, definiranno le modalità per pervenire al rilascio dell'AIA nei tempi previsti.
2. L'attività dell'Università dovrà comprendere :
 - a) la redazione del rapporto tecnico istruttorio da utilizzare quale allegato tecnico al provvedimento autorizzatorio che, tra l'altro, dovrà:
 - essere predisposto sulla base delle informazioni contenute nella modulistica e nelle relazioni tecniche di accompagnamento che i gestori degli impianti IPPC devono compilare e trasmettere al competente S.P.. Nel rapporto occorrerà fare riferimento alle migliori tecniche disponibili, con riferimento alle linee guida nazionali o, in mancanza, ai BREF comunitari di settore; inoltre dovrà essere tenuta presente la localizzazione degli impianti IPPC, la destinazione d'uso del territorio interessato e dell'eventuale effetto sinergico prodotto dalla presenza di altri impianti produttivi sullo stesso sito.
 - contenere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
Dovrà altresì, rispettare tutte le condizioni per il rilascio dell'AIA descritte dalla normativa medesima;
 - evidenziare eventuali carenze progettuali e/o di informazioni da richiedere, per il tramite del competente S.P. al gestore dell'impianto per il quale è stata richiesta l'AIA;
 - b) la partecipazione alle Conferenze dei Servizi – su richiesta del competente S.P. – per illustrare il documento tecnico-istruttorio, esprimendosi in ordine ad eventuali, diverse valutazioni tecniche che dovessero emergere, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 59/05.

Art. 6 Tempi e fasi del procedimento

1. Nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 59/05:

Giunta Regionale della Campania

- a) il S.P.- dopo la preliminare verifica della completezza della documentazione trasmessa a corredo di ogni domanda di AIA – provvede alla sua messa a disposizione della struttura tecnica scientifica di supporto
- b) la struttura tecnico scientifica, ricevuta la documentazione inerente ogni singola domanda di AIA, deve consegnare il rapporto istruttorio al competente S.P. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione (modulistica, relazioni tecniche, etc,)
- c) eventuali approfondimenti istruttori richiesti dal S.P. dovranno essere forniti dalla struttura tecnico scientifica entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 7

Durata della Convenzione

La presente Convenzione è valida fino al 31 dicembre 2009.

Art. 8

Modalità di erogazione del corrispettivo

- 1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, la Regione corrisponderà all'Università il 70% dell'importo per spese di istruttoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. 59/05, versato dall' Impresa interessata al rilascio dell'autorizzazione AIA, oggetto dell'attività svolta dall'Università;
- 2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del tariffario di cui al comma 2 dell'art.18 del D.Lgs. 59/05 la tariffa applicata all'Impresa ha valore di acconto salvo conguaglio, in conformità a quanto previsto dalla DGR 62/07, per cui, conseguentemente, anche il corrispettivo da erogare all'Università assume lo stesso titolo;
- 3. Detto corrispettivo sarà corrisposto entro 45 giorni dalla consegna al S.P. territorialmente competente del rapporto istruttorio relativo ad ogni pratica istruita;

Art. 9

Penali

- 1. In caso di ritardo nella consegna del rapporto istruttorio, rispetto ai tempi fissati o concordati, la Regione potrà applicare una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo, salvo le eventuali documentate cause di forza maggiore.
- 2. In caso di ritardo superiore ai 30 giorni, la struttura di supporto dovrà restituire al S.P. la relativa domanda corredata di tutta la documentazione entro i cinque giorni successivi; per tale istanza non sarà corrisposto all'Università alcun compenso, fatta salva la facoltà per la Regione di richiedere il risarcimento di qualunque danno conseguente;
- 3. In caso di difformità del rapporto istruttorio rispetto alle caratteristiche necessarie indicate nella presente Convenzione e nel D.Lgs. 59/05 , resta impregiudicata la facoltà per la Regione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente.

Art. 10

Risoluzione contrattuale

Giunta Regionale della Campania

1. La regione si riserva la facoltà della risoluzione contrattuale anticipata e/o di recesso unilaterale nei confronti dell'Università in caso di inadempimenti.

Art. 11 Controversie

1. Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 12 Risultati e loro utilizzazione

1. I dati derivanti dall'applicazione della presente Convenzione appartengono in misura esclusiva alla Regione.

Art. 13 Segretezza e Riservatezza

1. I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della Convenzione sono tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo della segretezza in ordine ad eventuali notizie e informazioni acquisite.
2. I soggetti di cui al precedente comma nulla avranno a che pretendere per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione, nei confronti della Regione Campania, al di là di quanto già contrattualmente previsto.

Per la Regione Campania
Dott. Luigi Rauci

Per l'Università del Sannio
Prof. Filippo Bencardino

Le parti accettano specificamente il contenuto degli articoli 9 (Penali) , 10 (Risoluzione contrattuale) e 11 (Controversie).

Per la Regione Campania
Dott. Luigi Rauci

Per l'Università del Sannio
Prof. Filippo Bencardino

Giunta Regionale della Campania

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA AL SETTORE PROVINCIALE DI NAPOLI DELL'AGC 05 DI UN SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENDI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/05.

TRA

la Regione Campania (in seguito: "Regione"), con sede legale in Napoli, Via S. Lucia 81, C.F. 80011990639, nella persona del Coordinatore AGC 05, dott. Luigi Rauci,

E

L' Università degli Studi di Napoli Parthenope (in seguito: "Università"), con sede legale in Napoli, Via Ammiraglio Acton n. 38 10, P.IVA 01877320638 , nella persona del Rettore Pro-Tempore Prof. Gennaro Ferrara , delegato alla stipula della presente,

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 disciplina, in attuazione della Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996, il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 8 d'ora in poi indicata : (AIA) per gli impianti elencati nell'Allegato I al medesimo decreto, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
- che l'AIA sostituisce, in base alla citata normativa, le autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri in materia ambientale indicati nell'Allegato II al medesimo decreto;
- che la DGR n. 62/07 ha previsto la stipula di apposita convenzione tra Regione Campania e strutture universitarie al fine di fornire adeguato supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle attività istruttorie e di valutazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
- che in data 30.10.2007 , con validità annuale, è stata stipulata la convenzione con la Università degli Studi di Napoli Parthenope per il supporto tecnico scientifico da fornire al S.P di NAPOLI ;
- che risulta opportuno non interrompere l'attività di supporto tecnico scientifico fornito dalla Università al S.P. di Napoli ;
- che, come già stabilito con la DGR n. 62/2007 le spese debbano interamente gravare sulle risorse provenienti dai versamenti da parte delle imprese richiedenti per spese di istruttoria e controllo previste dall'art. 18 del D.Lgs. 59/2005;

Giunta Regionale della Campania

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione, dattiloscritta con mezzi informatici su n. 5 facciate, ha per oggetto la fornitura da parte dell'Università di un supporto tecnico scientifico al S.P. di NAPOLI per l'istruttoria tecnica e la definizione delle domande di AIA presentate dai gestori degli impianti IPPC di cui al D.Lgs. 59/05.

ART. 3

Obblighi delle parti

1. L'Università si impegna a fornire al S.P. di NAPOLI, per l'intero periodo di validità della presente Convenzione, il supporto tecnico-scientifico necessario allo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 5, nel rispetto dei termini fissati dal D.Lgs. 59/2005.

L'attività da svolgere prevede che l'Università:

- a) provveda, attraverso il responsabile della convenzione su richiesta del S.P, ed in ragione delle singole pratiche da esaminare ad individuare le professionalità universitarie necessarie allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico scientifico finalizzata all'istruttoria delle domande di AIA ed al conseguente rilascio della prevista autorizzazione;
 - b) metta a disposizione la propria banca dati e le proprie attrezzature per le attività che i propri docenti ed esperti dovranno svolgere ai fini dell'istruttoria delle domande di AIA
2. La Regione, attraverso il S.P. di NAPOLI, si impegna a,
 - a) curare la gestione delle varie fasi del procedimento autorizzatorio di AIA, i rapporti con le Aziende interessate, e gli altri soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/05;
 - b) vigilare sul rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente; mettere a disposizione del gruppo di supporto tecnico scientifico la documentazione in proprio possesso e quella inviata dalle singole imprese in uno alla domanda di AIA;
 - c) interessarsi di eventuali problematiche che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4

Responsabili della Convenzione

1. Le parti designano i seguenti Responsabili della Convenzione:

- Per la Regione: il Dirigente del S.P. di Napoli ;
- Per l'Università : il Prof. Federico Alvino (Responsabile amministrativo) e il Prof. Alberto Carotenuto (Responsabile tecnico).

Giunta Regionale della Campania

2. Il Responsabile amministrativo dell'Università è responsabile dell'erogazione al S.P. di NAPOLI delle attività di supporto tecnico scientifico per l'istruttoria delle domande AIA e del rispetto della relativa tempistica.
3. Il referente tecnico dell'Università, quale destinatario delle richieste del S.P. di NAPOLI, dovrà provvedere a individuare e comunicare formalmente al S.P. interessato i nominativi dei docenti ed esperti che saranno impegnati nello svolgimento alle attività necessarie per l'istruttoria ed il rilascio dell'AIA.

ART. 5 Attività affidate

1. Il S.P. di NAPOLI procede all'esame documentale delle domande di AIA pervenute e per quelle per le quali si riterrà necessario avvalersi del supporto tecnico scientifico- il Dirigente del S.P. di Napoli convoca il Referente tecnico dell'Università per concordare le modalità per pervenire al rilascio dell'AIA nei tempi previsti.
2. L'attività dell'Università dovrà comprendere :
 - a) la redazione del rapporto tecnico istruttorio da utilizzare quale allegato tecnico al provvedimento autorizzatorio che, tra l'altro, dovrà:
 - essere predisposto sulla base delle informazioni contenute nella modulistica e nelle relazioni tecniche di accompagnamento che i gestori degli impianti IPPC devono compilare e trasmettere al S.P. di Napoli. Nel rapporto occorrerà fare riferimento alle migliori tecniche disponibili, con riferimento alle linee guida nazionali o, in mancanza, ai BREF comunitari di settore; inoltre dovrà essere tenuta presente la localizzazione degli impianti IPPC, la destinazione d'uso del territorio interessato e dell'eventuale effetto sinergico prodotto dalla presenza di altri impianti produttivi sullo stesso sito.
 - contenere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso; dovrà altresì, rispettare tutte le condizioni per il rilascio dell'AIA descritte dalla normativa medesima;
 - evidenziare eventuali carenze progettuali e/o di informazioni da richiedere, per il tramite del competente S.P. al gestore dell'impianto per il quale è stata richiesta l'AIA;
 - b) la partecipazione alle Conferenze dei Servizi – su richiesta del S.P. di Napoli – per illustrare il documento tecnico-istruttorio, esprimendosi in ordine ad eventuali, diverse valutazioni tecniche che dovessero emergere, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 59/05.

Art. 6 Tempi e fasi del procedimento

1. Nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 59/05:

Giunta Regionale della Campania

- a) il S.P.di Napoli - dopo la preliminare verifica della completezza della documentazione trasmessa a corredo di ogni domanda di AIA – provvede alla sua messa a disposizione della struttura tecnico scientifica di supporto
- b) la struttura tecnico scientifica, ricevuta la documentazione inerente ogni singola domanda di AIA, deve consegnare il rapporto istruttorio al S.P. di Napoli entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione (modulistica, relazioni tecniche, etc,)
- c) eventuali approfondimenti istruttori richiesti dal S.P.di Napoli dovranno essere forniti dalla struttura tecnico scientifica entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 7

Durata della Convenzione

La presente Convenzione è valida fino al 31 dicembre 2009.

Art. 8

Modalità di erogazione del corrispettivo

- 1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, la Regione corrisponderà all'Università il 70% dell'importo per spese di istruttoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. 59/05, versato dall' Impresa interessata al rilascio dell'autorizzazione AIA, oggetto dell'attività svolta dall'Università;
- 2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del tariffario di cui al comma 2 dell'art.18 del D.Lgs. 59/05 la tariffa applicata all'Impresa ha valore di acconto salvo conguaglio, in conformità a quanto previsto dalla DGR 62/07, per cui, conseguentemente, anche il corrispettivo da erogare all'Università assume lo stesso titolo;
- 3. Detto corrispettivo sarà corrisposto entro 45 giorni dalla consegna al S.P. di Napoli del rapporto istruttorio relativo ad ogni pratica istruita;

Art. 9

Penali

- 1. In caso di ritardo nella consegna del rapporto istruttorio, rispetto ai tempi fissati o concordati, la Regione potrà applicare una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo, salvo le eventuali documentate cause di forza maggiore.
- 2. In caso di ritardo superiore ai 30 giorni, la struttura di supporto dovrà restituire al S.P. la relativa domanda corredata di tutta la documentazione entro i cinque giorni successivi; per tale istanza non sarà corrisposto all'Università alcun compenso, fatta salva la facoltà per la Regione di richiedere il risarcimento di qualunque danno conseguente;
- 3. In caso di difformità del rapporto istruttorio rispetto alle caratteristiche necessarie indicate nella presente Convenzione e nel D.Lgs. 59/05 , resta impregiudicata la facoltà per la Regione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente.

Art. 10

Risoluzione contrattuale

Giunta Regionale della Campania

1. La regione si riserva la facoltà della risoluzione contrattuale anticipata e/o di recesso unilaterale nei confronti dell'Università in caso di inadempimenti.

Art. 11 Controversie

1. Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 12 Risultati e loro utilizzazione

1. I dati derivanti dall'applicazione della presente Convenzione appartengono in misura esclusiva alla Regione.

Art. 13 Segretezza e Riservatezza

1. I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della Convenzione sono tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo della segretezza in ordine ad eventuali notizie e informazioni acquisite.
2. I soggetti di cui al precedente comma nulla avranno a che pretendere per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione, nei confronti della Regione Campania, al di là di quanto già contrattualmente previsto.

Per la Regione Campania
Dott. Luigi Rauci

Per l'Università Parthenope
Prof. Gennaro Ferrara

Le parti accettano specificamente il contenuto degli articoli 9 (Penali) , 10 (Risoluzione contrattuale) e 11 (Controversie).

Per la Regione Campania
Dott. Luigi Rauci

Per l'Università Parthenope
Prof. Gennaro Ferrara